



ASSOCIAZIONE SINDACALE LIBERA RAPPRESENTANZA DEI MILITARI

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI COSTITUTIVI.

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e assenso ministeriale.

È costituito tra gli appartenenti in servizio alla Forza Armata Esercito con esclusione dei militari di Truppa, limitatamente agli allievi, ai sensi dell'art. 1, co. 6 L. 46/2022, l'Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari "L.R.M.", dotata di relativo assenso ministeriale di cui al decreto M_D UDC REG 2019 0005594 06-02-2019.

L.R.M., con sede legale in Palermo, Via Cappuccinelle 51, è un'organizzazione di donne e uomini senza distinzione di categoria, ruolo e qualifica appartenenti all'Esercito Italiano, apartitica e senza scopo di lucro, persegue la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali dei cittadini in uniforme, nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati dalla Costituzione Repubblicana e dai vincoli derivanti dalle norme in materia.

L.R.M. è indipendente da ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa o appartenenza a comunità etnica, è aperta al confederalismo nazionale ed europeo con analoghi sindacati di militari là dove vi sia concomitanza con principi scopi e finalità espresse dal presente statuto. L.R.M. non aderisce e non si confedera con altre Associazioni Sindacali non militari

Articolo 2 - Definizione.

L.R.M. è una Associazione professionale a carattere sindacale dei lavoratori della Forza Armata Esercito che informa il suo operato ai principi costituzionali, democratici e di coesione interna. A tal fine persegue e stimola la partecipazione dei propri associati alle scelte fondamentali che attengono all'attuazione dei propri fini ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'assemblea nazionale degli iscritti e dal presente statuto.

L.R.M. è estranea alle competizioni politiche ed amministrative di qualsiasi livello, osserva e rispetta il principio di neutralità delle Forze Armate richiamato dalla Costituzione e dal Codice dell'Ordinamento Militare.

Articolo 3 - Democrazia partecipativa, rappresentatività e informazione.

Gli interessi sindacali di tutte le categorie e ruoli del personale iscritto a Libera Rappresentanza dei Militari sono indivisibili. Essi sono rappresentati unitariamente dagli eletti indicati dagli iscritti, senza

distinzione di categoria, ruolo, qualifica o grado. Tali eletti sono la struttura organizzativa dell'Associazione e compongono apposite commissioni per la trattazione e rappresentazione di problematiche ed aspettative inerenti singole categorie.

L'approvazione delle piattaforme e degli accordi sindacali sia a livello nazionale che decentrato, di primo e secondo livello, fatto salvo quanto deliberato in sede congressuale o richiamato nel presente statuto, avvengono col principio della consultazione trasparente per il tramite di apposita piattaforma web riferibile al dominio: www.sindacatoirm.it oppure www.liberarappresentanzadeimilitari.it, oppure www.L.R.M.it [/com /net /org] e/o per il tramite di appositi gruppi tematici "WhatsApp o similari" appositamente predisposti ed autorizzati dagli organismi statuari dirigenziali.

Al fine di diffondere informazioni, aggiornamenti e normative agli iscritti ed a tutti gli appartenenti alla Forza Armata Esercito, nonché rendere edotti i cittadini sulle iniziative sindacali, oltre che contrattuali e di tutela dei diritti dei militari, il Sindacato "Libera Rappresentanza dei Militari" si è dotato della collaborazione di un sito internet al dominio www.militesente.it, e, successivamente di una radio web con apposita applicazione. Eventuali e successive forme di comunicazione, compatibilmente con il progresso tecnologico ed il budget reso disponibile in sede di approvazione del bilancio consultivo sono soggette a deliberazione della Segreteria Nazionale e successiva ratifica del Comitato Direttivo Esecutivo Nazionale.

Sono ammesse assemblee, conferenze e riunioni tramite video tele conferenza previo assenso della Segreteria Nazionale.

Articolo 4 - Finalità, compiti e ambito d'intervento.

L.R.M. salvaguarda diritti, interessi e legittime aspettative del personale militare, in particolare appartenente alla Forza Armata Esercito, in tale ottica promuovere iniziative finalizzate a ottenere produzione o modifiche normative, concordati e convenzioni con enti locali, aziende e società nazionali/internazionali.

Persegue la tutela collettiva e gli interessi degli iscritti ai sensi degli artt. 2 co. 3 e 5, co. 1 della Legge 46/2022.

Sviluppa, con apposite commissioni, dipartimenti, team e gruppi di lavoro richiamate al presente statuto o costituite successivamente con delibera del Consiglio Esecutivo Nazionale la trattazione di materie coerenti e riconducibili all'art. 5 della predetta Legge 46/2022 e successive modifiche. ed ogni altra eventuale materia individuata dalle norme di riferimento alle APCSM.

L.R.M. salvo diverse e/o specifiche disposizioni normative non ha competenza di trattazione per le materie che attengono ad ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale.

L.R.M. realizza i propri obiettivi e organizza la propria attività ispirandosi ai principi democratici e, nel superiore interesse della comunità militare, non ricorre all'esercizio del diritto di sciopero, ma individua e realizza politiche differenziate per raggiungerne il fine, avvalendosi di tutti gli strumenti consentiti dalla Costituzione e dalla legge, non pone in essere e non aderisce a manifestazioni in uniforme.

Per la realizzazione dei richiamati obiettivi, la gestione e l'organizzazione delle proprie attività a favore del personale rappresentato, L.R.M. attua, persegue e pone in essere i principi di trasparenza e privacy come dettati dall'Ordinamento.

Articolo 5 - Autonomia Sindacale e politiche organizzative generali.

Il Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari considera l'autonomia di iniziativa sindacale ed organizzativa delle proprie articolazioni patrimonio indifferibile da difendere e valorizzare.

Si finanzia attraverso i proventi derivanti dalle quote associative degli associati tramite apposita delega o comunque nei soli modi consentiti dalle norme e dalle direttive in materia.

Gli iscritti, senza distinzione di ordine e grado, partecipano all'attività dell'Organizzazione contribuendo alla vita del Sindacato attraverso le quote associative, concorrono alla formazione dei gruppi dirigenti valorizzandone il criterio basato sulla meritocrazia. Partecipano altresì alla determinazione delle decisioni associative e hanno diritto all'informazione su ogni attività perseguita.

Qualora assumano incarichi di direzione, i rappresentanti designati o eletti nelle diverse articolazioni di L.R.M. (organismi, consigli, dipartimenti e commissioni) sono chiamati a svolgere il loro compito con piena lealtà, coscienza delle responsabilità che ne derivano, improntando la loro azione al rispetto delle norme del presente statuto e dei deliberati degli organi statuari, sostenendone ed attuandone gli indirizzi.

È fatto obbligo per tutte le cariche con responsabilità rappresentativa sottoscrivere e rispettare il codice etico ed i regolamenti di cui si è dotato e si doterà il Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari.

Ciascuna struttura di L.R.M. con particolare riferimento alle Sezioni di base, nella propria attività sindacale promuove lo sviluppo del rapporto partecipativo del personale militare, favorendo il coinvolgimento e l'aggregazione delle donne e degli uomini in uniforme con appropriate forme di proselitismo operate localmente presso la sede ove è costituita la Sezione, in forma pubblica o privata e comunque nelle modalità di cui alle norme vigenti in materia.

Nella prospettiva di consentire la massima partecipazione e la corretta suddivisione delle competenze, è vietato il cumulo, in capo ai medesimi quadri sindacali, di più cariche di organismi che hanno valenza territoriale differente;

Stante la minore presenza in termini percentuali ed al fine di rendere più efficace e bilanciata la propria attività sindacale in un contesto di pari opportunità, gli organismi statuari ad ogni livello devono favorire la presenza di militari di genere femminile.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA NAZIONALE

Articolo 6 - Struttura Organizzativa.

Il Sindacato Libera Rappresentanza dei militari è costituito, fatte salve le eccezioni di cui alle norme vigenti in materia, da soli militari in servizio od in ausiliaria, iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa, la struttura organizzativa è così articolata:

Segreteria Nazionale, Comitato dell'esecutivo Nazionale - Comitato dell'esecutivo Regionale - Comitato dell'Esecutivo Provinciale - Sezione Sindacale.

Articolo 7 - Struttura nazionale.

Sono organi nazionali:

L'assemblea Nazionale degli iscritti; Il Comitato Esecutivo Nazionale; La Segreteria Nazionale; Il Collegio dei Probiviri; Il Collegio dei Revisori dei Conti; La Commissione di Inter-Categoria; Il Comitato donne in uniforme. I Dipartimenti tematici.

Articolo 8 - Assemblea Nazionale.

L'assemblea Nazionale è costituita degli iscritti a L.R.M. ed è il massimo organo deliberante. Essa viene convocata in modalità congressuale ordinaria ogni 4 anni dal Comitato dell'Esecutivo Nazionale ed in via straordinaria su richiesta dei 2/3 dei Consigli Regionali.

L'assemblea ha il compito di definire gli orientamenti generali di natura organizzativa- sindacale ai quali tutte le strutture, nazionali e periferiche dovranno uniformarsi, approva il codice etico dei rappresentanti sindacali così come il regolamento dei Probiviri, inoltre:

Elegge, in occasione del congresso nazionale degli iscritti, il Comitato Esecutivo Nazionale/Regionale/Provinciale e di sezione con annesse cariche, non che le cariche di cui alle Commissioni, ai Dipartimenti, al Collegio dei Probiviri ed a quello dei Revisori. Elegge, inoltre, le altre eventuali cariche proposte in sede congressuale non che ratifica eventuali proposte su investiture quali quelle di Presidenza Onoraria. Approva il bilancio consultivo e preventivo.

L'assemblea Nazionale, inoltre:

Delibera, con voto dei 2/3 dell'assemblea sullo statuto e sulle sue modifiche;

Delibera con voto dei 3/4 dell'assemblea sullo scioglimento del Sindacato, deliberando, di converso, sulla destinazione del patrimonio di L.R.M.

Articolo 9 - Il Comitato Esecutivo Nazionale .

Il Comitato Esecutivo Nazionale è l'organo di direzione politica organizzativa di L.R.M. nell'ambito delle decisioni assunte dall'Assemblea Nazionale. Il Comitato Esecutivo Nazionale per quanto di precipua competenza è l'organo deliberante del Sindacato fra un'assemblea ordinaria e l'altra.

È composto da:

Segretario Generale, Vice Segretario, Presidente/i Onorario/i, dai delegati eletti alle cariche di Presidente, e Segretario di ogni Comitato Regionale costituito, da Presidente e Segretaria del Comitato donne in uniforme, dai Capi Dipartimento e dai Vice Segretari Nazionali Aggiunti, dai 5 membri designati del Comitato di inter-categoria e dal Presidente dei Proviviri.

Esso è convocato dalla Segreteria Nazionale in via ordinaria di norma una volta ogni 3 mesi ed in via straordinaria ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta da 2/3 dei suoi membri.

Sono compiti del Comitato Esecutivo Nazionale:

Deliberare sulla politica generale di L.R.M., eleggere i delegati facenti parte delle commissioni di categoria che andranno a ricoprire le cariche dirigenziali eventualmente rimaste vacanti per mancanza di candidati o rinuncia/espulsione a seguito di elezione da parte dell'Assemblea degli Iscritti;

Eleggere i delegati facenti parte dei Dipartimenti Tematici, del Collegio dei proviviri e dei Revisori dei Conti che andranno a ricoprire le cariche dirigenziali eventualmente rimaste vacanti per mancanza di candidati o rinuncia/espulsione a seguito di elezione da parte dell'Assemblea degli Iscritti;

Eleggere, su proposta della Segreteria Nazionale, dei Comitati Regionali, Provinciali, di Sezione, i Delegati che andranno a ricoprire le cariche dirigenziali rimaste eventualmente vacanti per mancanza di candidati o rinuncia/espulsione a seguito di elezione da parte dell'Assemblea degli Iscritti;

Approvare il regolamento congressuale, approvare i regolamenti interni delle diverse diramazioni del Sindacato, deliberare gli atti di straordinaria amministrazione relativi all'acquisizione e alla cessione del patrimonio immobiliare;

Il Comitato Esecutivo Nazionale, al fine di bilanciare e rendere aderente la struttura organizzativa con le norme vigenti in materia di pari opportunità e candidabilità procederà alla valutazione ed elezione delle cariche dirigenziali attenendosi scrupolosamente ai sotto elencati criteri:

- Tutte le Categorie/Ruoli devono essere Rappresentate all'interno del Comitato;
- Devono essere presenti militari in servizio di genere maschile e di genere femminile;
- Le cariche dovranno essere ripartite secondo criteri meritocratici e di competenza settoriale;
- Nel limite del possibile dato dalla provenienza/sussistenza della sede di servizio dell'iscritto.

tutte le aree territoriali del Paese devono essere rappresentate.

Funzioni.

Compete al Comitato Esecutivo Nazionale:

Assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione di L.R.M. nonché il coordinamento delle strutture organizzative, è altresì affidato il compito di visionare il bilancio consuntivo e preventivo da presentare, con apposita relazione, all'Assemblea Nazionale dei soci per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 7, co. 5 della Legge 46/2022. Entrambi i bilanci devono essere approvati dagli associati;

Deliberare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, anche relativi alla gestione del patrimonio immobiliare;

Delibera, su proposta della Segreteria Nazionale, i criteri per la ripartizione delle quote sindacali a livello territoriale;

Elegge dal suo interno 6 membri della Segreteria Nazionale;

Ratifica, su indicazione del Segretario Generale che individua all'interno del Comitato dell'esecutivo Nazionale i 3 vice Segretari Nazionali aggiunti;

Ratifica, su proposta della Segreteria Nazionale eventuali e successive forme di comunicazione;

Predisporre, Ratifica, Delibera, su convenzioni con professionisti e privati, corsi di formazione professionale per i propri iscritti e loro familiari, collaborazioni e contributi di pensiero sulle tematiche riconducibili al comparto Difesa;

Vigila sull'utilizzo del nome e del simbolo dell'Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari.

Tutti i membri di cui al presente articolo devono essere iscritti all'Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari.

Articolo 10 - Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale è presieduta dal Segretario Generale, è l'organo politico-sindacale di direzione esecutiva di L.R.M. Ha il compito di attuare le decisioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato dell'Esecutivo Nazionale anche con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione nonché a quelli di acquisto e cessione gestione dei beni immobili deliberati dagli organi competenti.

E' composta dal Segretario Generale, dal Vice Segretario, dai tre Vice Segretari Nazionale Aggiunti, e da almeno 6 membri designati dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Assicura, la direzione delle attività del Sindacato e il rapporto con le strutture territoriali per il tramite dei Vice Segretari aggiunti

La Segreteria Nazionale gestisce l'attività nazionale di L.R.M. per l'ordinaria amministrazione, ivi compresi i rapporti di collaborazione e consultazione professionale ove richiesti o ritenuti necessari. Rappresenta tramite apposite delegazioni da essa deliberate i propri iscritti nei confronti delle controparti

nazionali in tutte le fasi della contrattazione/concertazione/negoziazione e può intervenire in quelle articolate sul territorio. Sono parte dirigente della delegazione Il Segretario Generale, e tutti i Dirigenti della Segreteria Nazionale.

Invia entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo al Comitato Esecutivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale, delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza.

Tali ultime questioni d'urgenza successivamente dovranno comunque essere sottoposte alla ratifica dell'organo ordinario competente. La segreteria si dota di un regolamento di funzionamento che norma anche il proprio processo decisionale.

Si può dotare di apposito regolamento ove vengano stabiliti compiti e prerogative affidate ai facenti parte la segreteria.

Tutti i membri di cui al presente articolo devono essere iscritti all'Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari.

Articolo 11 - Il Segretario Generale.

Il Segretario Generale del Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari è rappresentante legale e garante dello Statuto. Esso rappresenta legalmente L.R.M. di fronte a terzi e in giudizio.

E' membro direttivo ed esecutivo di L.R.M., presiede e coordina i lavori della Segreteria Nazionale a livello nazionale ed internazionale. E' diretto responsabile dell'organizzazione e ripartizione interna di cui all'art. 16 comma 4 della Legge 46/2022, dei dipartimenti tematici non ché titolare e garante della privacy.

In caso di assenza e/o impedimento constatato dalla Segreteria Nazionale tale rappresentanza è transitoriamente attribuita ad altro componente eletto dalla stessa.

Coadiuvato dal Collegio dei revisori dei conti stila la relazione annuale da allegare al bilancio nei modi e nei tempi di cui all'art. 24 del presente statuto.

Il Segretario Generale di L.R.M. è portavoce ufficiale del Sindacato, rappresenta in contrattazione/Negoziazione/ Concertazione economica e normativa a favore dei propri associati, coordina e presiede, l'ufficio "comunicazione" nazionale ed internazionale, si avvale e nomina dagli iscritti a L.R.M., apposite figure professionali che possano coadiuvarlo nelle funzioni di portavoce.

Indica i tre Vice Segretari Aggiunti.

Mantiene rapporti d'informazione e collaborazione con i Segretari Regionali Provinciali e di Sezione per quanto concerne la rendicontazione annuale. A tal fine, le strutture inviano entro il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite dei relativi Segretari, apposita relazione controfirmata dal Presidente della struttura con allegato apposito bilancio consultivo e preventivo, avendo cura di tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Revisori e della Segreteria Nazionale.

Al Segretario Generale, spettano i rapporti diretti con gli organi di stampa i quali possono essere demandati territorialmente con apposita delibera.

Firma l'accettazione per l'apertura delle sezioni, comitati esecutivi provinciali, regionali e Dipartimenti nazionali. Al Segretario Generale spetta la firma degli atti sindacali (atti di nomina, circolari, delibere, contratto nazionale, convenzioni, accordi, ecc.) che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Segretario Generale non è responsabile in ambito penale, civile o amministrativo per eventuali inadempienze ad opera di qualsiasi associato che non rispetta l'ordinamento giuridico, gli articoli del presente Statuto, i regolamenti interni, e il Codice Etico.

Sentito il Comitato Esecutivo Nazionale e appurata la non reperibilità fra gli iscritti, nomina od assume di eventuali collaboratori / addetti /formatori/ecc. per attività, di cui al presente Statuto, altrimenti non perseguibili.

Tutti i membri di cui al presente articolo devono essere iscritti all'Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari.

Articolo 12 - Il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 delegati iscritti a L.R.M. ed in regola col pagamento della quota, essi vengono eletti dall'Assemblea degli iscritti e qualora non in numero sufficiente per mancanza di candidature vengono eletti successivamente dal Comitato Esecutivo Nazionale che procede alle necessarie designazioni per il tramite di apposita elezione dei candidati tra gli iscritti del sindacato L.R.M. da indire entro 120 giorni.

Il Collegio dei Probiviri è competente all'istruttoria e delibera sulle sanzioni degli iscritti, è presieduto dal Segretario Generale il quale si astiene nelle procedure di voto.

Elegge, al proprio interno il Presidente del collegio dei Probiviri.

Il Collegio si dota di un regolamento di funzionamento che norma e informa il proprio processo decisionale improntandolo alla trasparenza ed ai principi del presente statuto e del codice etico.

Le determine a cui perviene il Collegio vengono deliberate a maggioranza dei 2/3 dei propri membri.

Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero dovesse ridursi di oltre il 50% il Comitato Esecutivo Nazionale procede alle necessarie designazioni per il tramite di apposita elezione dei candidati tra gli iscritti del sindacato L.R.M. da indire entro 60 giorni.

Articolo 13 - Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori è composto da 3 delegati iscritti a L.R.M. ed in regola col pagamento della quota, essi vengono eletti dall'Assemblea degli iscritti e qualora non in numero sufficiente per mancanza di candidature vengono eletti successivamente dal Comitato Esecutivo Nazionale che procede alle necessarie designazioni per il tramite di apposita elezione dei candidati tra gli iscritti del sindacato L.R.M. da indire entro 120 giorni.

Nomina, in assoluta autonomia, un Presidente ed un Segretario cui spettano la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Le determinazioni a cui perviene il Collegio vengono deliberate a maggioranza dei 2/3 dei propri membri.

Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero dovesse ridursi di oltre il 50% il Comitato dell'Esecutivo Nazionale procede alle necessarie designazioni per il tramite di apposita elezione dei candidati tra gli iscritti del sindacato L.R.M. da indire entro 60 giorni.

Al Collegio dei revisori dei conti è affidato il compito di:

Controllare l'amministrazione e la regolare tenuta della contabilità, verificare le entrate e le spese nonché la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive, verifica i bilanci preventivi e consuntivi delle diverse strutture territoriali e nazionale, redige apposita relazione contabile generale e complessiva la quale forma parte integrante della relazione annuale da presentare al Comitato Esecutivo Nazionale. Controlla gli inventari dei beni mobili ed immobili se presenti.

Il Segretario del Collegio:

Mantiene rapporti d'informazione e collaborazione con i segretari Regionali Provinciali e di Sezione per quanto concerne la rendicontazione annuale. A tal fine, le strutture inviano entro il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite dei relativi Segretari, apposita relazione controfirmata dal Presidente della struttura con allegato apposito bilancio consultivo e preventivo, avendo cura di tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Revisori e della Segreteria Nazionale.

Mantiene i rapporti d'informazione e collaborazione con la Segreteria Nazionale per il tramite del Segretario Generale rendendo accessibile e consultabile la documentazione di bilancio e le entrate ed uscite mensili.

I membri del Collegio dei Revisori, non possono rivestire ulteriori cariche direttive o esecutive a livello Nazionale.

Articolo 14 - Commissioni di Categoria.

Al fine di rappresentare in seno al Comitato Esecutivo Nazionale particolari esigenze e problematiche legate a singole Categorie, il Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari, nel rispetto della pluralità di opinione e democraticità dei processi decisionali, si dota delle Commissioni di Categoria.

Le Commissioni di Categoria sono 5 e prendono il nome dalla Categoria/Ruolo a cui appartengono gli iscritti facente parte, esse sono così denominate:

Commissione Ufficiali - Commissione Marescialli - Commissione Sergenti -Commissione Graduati
Commissione Volontari.

Le singole Commissioni di Categoria sono formate da 5 delegati eletti dal Comitato dell'Esecutivo Nazionale, esse una volta elette, designano al loro interno la carica di Presidente e Segretario della Commissione di riferimento.

Designano un Delegato eletto nella medesima Commissione quale Membro della Commissione di Inter-categoria il quale farà parte del Comitato Esecutivo Nazionale Le due cariche sono cumulabili.

Deliberano con la maggioranza dei 2/3 dei membri in merito a particolari e settoriali rivendicazioni riferibili alla Categoria/Ruolo corrispondente, inviando apposita Delibera alla Commissione di Inter-Categoria.

Designano, su richiesta della Segreteria Nazionale, uno o più delegati che comporranno la Delegazione in occasione della convocazione da parte delle Istituzioni in generale non ché del Parlamento e delle Commissione Difesa di Camera e Senato in particolare.

Alla creazione dell'Area Negoziale per i Dirigenti facenti parte della Forza Armata Esercito è data facoltà di ampliamento a 6 delle Commissioni di Categoria e dei facenti parte la Commissione di Inter-Categoria.

Articolo 15 - Commissione di Inter-categoria;

Salvo quanto disposto all'Art. 14 la Commissione di Inter-Categoria è composta da 5 delegati designati dalle singole Commissioni di Categoria, al suo interno designa la carica di Presidente e Segretario.

Designano, su richiesta della Segreteria Nazionale, uno o più delegati che comporranno la Delegazione in occasione della convocazione da parte delle Istituzioni in generale non ché del Parlamento e delle Commissione Difesa di Camera e Senato in particolare.

La funzione della richiamata Commissione è quella di sintetizzare eventuali proposte di settore, operate da singole Categorie formulando, nel limite dell'attività di mediazione con le Commissioni di Categoria, eventuali proposte che armonizzino possibili rivendicazioni di settore o eventualmente contrastanti.

E' cura del Presidente e del Segretario della Commissione di Inter-Categoria inviare alla Segreteria Nazionale apposita relazione sulle tematiche di settore. La suddetta relazione viene inviata, per conoscenza, all'attenzione delle 5 Commissioni di Categoria. La Commissione si esprime a maggioranza con il voto dei 2/3 dei membri.

I 5 membri della Commissione di Inter-Categoria sono parte del Comitato Esecutivo Nazionale.

Articolo 16 - Commissione e Comitato donne in uniforme.

Nella prospettiva di consentire la massima partecipazione ed il corretto bilancio delle competenze, appurata la minore presenza nelle FF.AA. di personale femminile, il Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari si dota di una specifica Commissione denominata "donne in uniforme".

Le finalità della Commissione donne in uniforme sono quelle di formulare pareri e proposte, per il tramite del Comitato donne in uniforme, su rivendicazioni sindacali che attengono "ma non si limitano" a problematiche generali legate alla condizione di donna lavoratrice e problematiche particolari legate alla condizione di militare donna.

La Commissione donne in uniforme è composta da tutte le iscritte al sindacato ed elegge, al suo interno, 8 delegate facenti parte del Comitato donne in uniforme.

Il Comitato donne in uniforme:

Elegge, al suo interno, le cariche di Presidente e Segretaria;

Delibera con la maggioranza dei 2/3 dei membri in merito a particolari e settoriali rivendicazioni di Genere;

Il Comitato designa, su richiesta della Segreteria Nazionale, una o più delegate che comporranno la Delegazione in occasione della convocazione da parte delle Istituzioni in generale non ché del Parlamento e delle Commissione Difesa di Camera e Senato in particolare.

Presidente e Segretaria della Commissione donne in uniforme sono parte del Comitato Esecutivo Nazionale.

Art. 17 Presidenti Onorari

Possono essere designati alla qualità di Presidente Onorario del Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari, dall'Assemblea degli iscritti, su proposta della Segreteria Nazionale, donne e uomini iscritti al Sindacato, che si sono distinti nello svolgimento del proprio lavoro, che hanno dedicato parte della loro vita nel sostenere le istanze dei meno fortunati ed informato il proprio agire per il bene della collettività.

Tale qualità non costituisce prerogativa di carica sindacale e ad essa non sono attribuite responsabilità direttive o di indirizzo bensì rappresenta un'opportunità, per la struttura nazionale del sindacato di poter

contare su esperienze, modalità d'azione e consulenza atta ad apportare ulteriore qualità al Sindacato tutto.

Alla figura di Presidente onorario possono essere chiesti contributi di orazione studio e consulenza.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 18 Facoltà e limiti delle articolazioni territoriali.

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 46/2022 tutte le articolazioni territoriali di cui ai rispettivi comitati si adoperano per la corretta informazione del personale iscritto ed in servizio presso le loro aree di competenza rispetto all'azione sindacale posta in essere. Ne raccoglie le istanze e se non di precipua competenza ne trasmette nota agli organi nazionali. Esercitano le prerogative di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 81/2008 in riferimento alle misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Vigilano sul rispetto e la corretta applicazione della contrattazione nazionale. Interloquiscono, per il tramite della Segreteria Nazionale e del Comitato Esecutivo Regionale con i Comandi di Vertice ed i Comandi areali. Sono escluse le prerogative negoziali in quanto demandate alle strutture nazionali di competenza.

Per tali attività e prerogative, ai sensi e per effetto dell'art. 15 co. 1 della legge 46/2022 l'articolazione territoriale informa i propri iscritti e ne pubblica le risultanze sul sito www.sindacatorm.it e sui relativi canali wath app dedicati agli associati, per il tramite del Comitato Esecutivo Nazionale, inviandone apposita relazione.

Articolo 19 - Struttura Regionale.

La Struttura Regionale ha compiti di carattere organizzativo e di coordinamento fra le relative strutture Provinciali e locali, rappresenta L.R.M. innanzi ad Enti e società operanti nel territorio di propria competenza, supporta l'iniziativa delle strutture Provinciali, organizza e propone attività di studio e formazione sindacale a favore degli iscritti, persegue quanto disposto dal presente statuto nel limite delle proprie competenze territoriali, opera secondo quanto stabilito dall'Assemblea Nazionale degli iscritti e dalle linee d'indirizzo delle strutture Nazionali.

Supporta l'iniziativa delle Strutture Provinciali e di Sezione con una serie di servizi centralizzati, assolve, di concerto con la Segreteria Nazionale, ai compiti di formazione, attività servizi e centri di consulenza per le colleghe ed i colleghi;

D'intesa con le Strutture Provinciali coordina le proposte e le iniziative di dimensioni pluri – provinciali.

L'organo esecutivo delle strutture regionali è il Comitato Esecutivo Regionale.

Articolo 20 – Comitato Esecutivo Regionale.

Il Comitato Esecutivo Regionale di L.R.M. è organo esecutivo del Consiglio Regionale, ne attua le linee guida ed opera con modi finalità e prerogative di cui all'articolo 18 e 19 del presente Statuto;

È composto da un numero minimo di 2 e massimo di 12 iscritti eletti dall'Assemblea dei soci. Elegge al suo interno con voto palese il Presidente, il Segretario, il vice Presidente ed il vice Segretario;

Designa all'interno del proprio Comitato le figure di addetto alla comunicazione, addetto agli eventi e Segretario amministrativo;

Designa, dall'interno del proprio comitato eventuali altre figure, anche con incarichi temporali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi statutarî di cui ai precedenti art. 18 e 19;

Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni vacanze o decadenze dei componenti, il numero minimo delle cariche necessarie all'operatività del Comitato dovesse ridursi di oltre il 50%, il Comitato dell'Esecutivo Nazionale procede alle necessarie designazioni per il tramite di apposita elezione, da indire entro 60 giorni, tra i candidati iscritti del sindacato L.R.M.;

Mantiene i rapporti con la Segreteria Nazionale per il tramite del Comitato Esecutivo Nazionale

Il Presidente, d'intesa col Segretario, previa comunicazione agli organi Nazionali convoca la Segreteria Regionale, anche in Video Tele Conferenza, almeno una volta l'anno;

Articolo 21 - Il Comitato Esecutivo Provinciale.

La struttura provinciale rappresenta L.R.M. nella provincia, raccorda la propria azione coordinando le Sezioni territorialmente discendenti con la struttura regionale e nazionale;

Il Comitato Esecutivo Provinciale di L.R.M. attua le linee guida ed opera con modi finalità e prerogative di cui all'articolo 18 del presente Statuto nell'area di propria pertinenza;

È composto da un numero minimo di 2 e massimo di 8 iscritti eletti dall'Assemblea dei soci. . Elegge al suo interno con voto palese il Presidente, il Segretario, il vice Presidente ed il vice Segretario;

Designa all'interno del proprio Comitato le figure di addetto alla comunicazione, addetto agli eventi e Segretario amministrativo;

Designa, dall'interno del proprio comitato eventuali altre figure, anche con incarichi temporali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi statutarî di cui al precedente art. 18;

Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni vacanze o decadenze dei componenti, il numero minimo delle cariche necessarie all'operatività del Comitato dovesse ridursi di oltre il 50%, il Comitato dell'Esecutivo Nazionale procede alle necessarie designazioni per il tramite di apposita elezione da indire entro 60 giorni, tra i candidati iscritti del sindacato L.R.M.;

Mantiene i rapporti con la Segreteria Nazionale per il tramite del Comitato Esecutivo Regionale.

Il Presidente, d'intesa col Segretario, previa comunicazione agli organi Nazionali convoca il Comitato Esecutivo Provinciale, anche in Video Tele Conferenza, almeno una volta l'anno;

Articolo 22 – Comitato Esecutivo di Sezione.

La Sezione sindacale è la struttura di base del Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari;

Il Comitato Esecutivo di Sezione di L.R.M. attua le linee guida ed opera con modi finalità e prerogative di cui all'articolo 18 del presente Statuto nell'area di propria pertinenza;

È composta da un numero minimo di 2 iscritti eletti dall'Assemblea dei soci. Elege al suo interno con voto palese il Presidente, il Segretario, il vice Presidente ed il vice Segretario;

Designa all'interno del proprio Comitato le figure di addetto alla comunicazione, addetto agli eventi e Segretario Amministrativo. Designa, dall'interno del proprio comitato eventuali altre figure, anche con incarichi temporali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi statuari di cui al precedente art. 18.

Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni vacanze o decadenze dei componenti, il numero minimo delle cariche necessarie all'operatività del Comitato dovesse ridursi di oltre il 50%, il Comitato dell'Esecutivo Nazionale procede alle necessarie designazioni per il tramite di apposite elezione da indire entro 60 giorni, tra i candidati iscritti del sindacato L.R.M. in servizio presso l'area territoriale della relativa Provincia. Mantiene i rapporti con la Segreteria Nazionale per il tramite del Comitato Esecutivo Provinciale e Regionale.

Il Presidente, d'intesa col Segretario, previa comunicazione agli organi Nazionali convoca il Comitato Esecutivo Provinciale, anche in Video Tele Conferenza, almeno una volta l'anno.

L'insieme dei rappresentanti eletti costituiscono il Comitato Esecutivo di Sezione.

Alla Sezione sindacale appartengono i militari in servizio (effettivo e non, di stanza o temporaneamente assegnato) della Forza Armata Esercito, senza differenze di Genere, Grado o Ruolo, iscritto/a al Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari.

Il Comitato Esecutivo di Sezione, colonna portante di L.R.M., assolve, inoltre, ai seguenti compiti:

Provvede, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla Legge 46/2022, all'azione di proselitismo, di informazione, propaganda e tesseramento;

Supporta i propri iscritti per quanto riguarda informazione ed ausilio;

Tratta in ambito di Sezione tutte le materie di competenza e vigila sull'applicazione degli accordi contrattuali, organizza le assemblee della Sezione sindacale, organizza, previa autorizzazione degli organi Statuari di competenza, attività ludiche, sportive, culturali e ricreative per il personale iscritto e loro familiari;

Informa la Segreteria Provinciale nel caso in cui uno o più soci si trovino in particolare stato di indigenza o riscontri problematiche familiari o sanitarie di carattere eccezionale;

Tutti gli appartenenti al Comitato Esecutivo di Sezione del Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari sono membri che ricoprono carica Direttiva.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Articolo 23 - contributi sindacali e fondo comune nazionale.

L.R.M., nella qualità di libera associazione realizza la propria autonomia finanziaria mediante i proventi derivanti le deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali ed assistenziali a favore degli iscritti.

Con le prefate risorse essa mantiene la propria organizzazione delle strutture e delle attività del Sindacato nell'intero territorio del Paese e persegue gli obiettivi che si prefigge.

I Contributi sindacali versati dai lavoratori tramite l'istituto della delega saranno ripartiti fra le varie istanze sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato dell'Esecutivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale, di concerto con il Comitato dell'Esecutivo Nazionale e il Comitato dei Revisori dei Conti ottempera a deliberarne alle ripartizioni presso le diverse strutture del Sindacato.

Il fondo comune di L.R.M. è costituito mediante i proventi derivanti le deleghe connesse al versamento delle quote, nonché, da tutti gli eventuali beni mobili ed immobili acquisiti con l'utilizzo delle risorse finanziarie sopra indicate.

Articolo 24 - Attività amministrativa e contabile.

La Segreteria Nazionale deve: Gestire le risorse economico-finanziarie nell'interesse dei propri associati finalizzandole al perseguimento degli obiettivi politico-sindacali deliberati da L.R.M. attraverso l'Assemblea dei Soci ed i propri organismi statutari per la tutela dei propri associati;

Osservare i principi di lealtà correttezza e trasparenza, vincolando le proprie iniziative agli obblighi della parità di bilancio e della relativa copertura finanziaria;

Tenere a disposizione la contabilità per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 25 - Regole di gestione del Patrimonio.

In ottemperanza delle norme vigenti si dispone altresì che:

È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;

In caso di scioglimento di L.R.M. il patrimonio, ove esistente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto in base a quanto previsto dall'art. 5 comma 4 quinquies del d.lgs 460/97;

I singoli iscritti o gruppi di iscritti non possono chiedere le divisioni del patrimonio né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Possono essere destinate quote di avanzo all'esercizio successivo solo ed esclusivamente in caso di programmazione di spesa economico-finanziaria puntuale e dettagliata e comunque previa presentazione e relativa approvazione da parte del Comitato Esecutivo Nazionale del bilancio consultivo e preventivo.

L'Associazione L.R.M. non può ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 7 co. 4 della Legge 46/2022 e successive modifiche.

TITOLO V

DELLA GIURISDIZIONE INTERNA

Articolo 26 Elettività, incompatibilità, ineleggibilità, decadenze.

Sono eleggibili alle cariche dirigenziali/esecutive/direttive tutti gli iscritti con anzianità pari o superiore ai 5 anni, salvo diverse disposizioni derivanti dalle norme vigenti in materia.

Salvo successive disposizioni normative, non sono eleggibili a cariche dirigenziali/esecutive/direttive gli iscritti che si trovino nella condizione di cui all'art. 8 comma 2 della legge 46/2022, ovvero: coloro che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato, i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato, gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.

Non possono essere iscritti al Sindacato L.R.M. coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

È incompatibile l'iscrizione al Sindacato L.R.M. con l'iscrizione ad altre APCSM.

La perdita della qualità di iscritto è causa di decadenza da cariche di qualunque specie eventualmente assunte nell'ambito dell'organizzazione medesima.

È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritto L.R.M. il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazioni di principi e norme dello Statuto.

Le sanzioni sono deliberate dal Collegio dei Probiviri e sono le seguenti in ordine di gravità:

- Biasimo scritto;
- Sospensione da 1 a 4 mesi dall'esercizio della facoltà di iscritto e conseguente destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;
- Espulsione dall'organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento; con le regole in essi precisati; con le corrette norme di leale comportamento verso l'organizzazione e gli scopi che la stessa persegue; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari;

La qualifica di socio si può perdere, inoltre, per i seguenti motivi:

Dimissioni, delibera del Comitato Esecutivo Nazionale a seguito di accertati motivi di incompatibilità, mancato pagamento del contributo, per comportamenti aggressivi oppure offensivi o denigratori nei riguardi di qualsiasi membro dell'associazione in qualsiasi contesto.

Articolo 27 Durata e svolgimento delle cariche.

Tutte le cariche hanno la durata di 4 anni. I delegati eletti a cariche direttive/esecutive/dirigenziali, salvo diverse disposizioni normative, non possono essere riconfermati e ricoprire analoga posizione per più di 2 mandati consecutivi senza che sia trascorso un termine di almeno tre anni.

Ai fini della decorrenza temporale:

Si considera la prima assemblea elettiva successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 46 del 28 aprile 2022 e comunque questa deve avvenire necessariamente entro lo stesso anno;

Lo svolgimento proprio delle attività sindacali viene posto in essere ai sensi e per effetto della predetta Legge ed in particolare, salvo successive disposizioni normative, ai sensi e per effetto dell'art. 9 co. 1 i rappresentanti degli iscritti svolgono le proprie attività sindacali fuori dal servizio.

Articolo 28 - Procedure Elettorali.

In prossimità dell'Assemblea degli iscritti, chiunque fra i tesserati dell'Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari che abbia svolto almeno 5 anni di servizio può avanzare presso la Segreteria Nazionale la propria candidatura al fine di rivestirne relativa carica.

E' compito della Segreteria Nazionale valutare la candidabilità in termini di Legge e ove riscontrata inserire all'interno della lista/liste, il nominativo dei candidati e la carica alla quale essi ambiscono.

Ove vi siano più candidati o più liste per la medesima carica si procederà, dopo apposito intervento degli stessi, o dei portavoce delle liste concorrenti, alla votazione palese per alzata di mano.

Qualora non vi siano liste concorrenti e aspettative per la medesima carica, l'assemblea dopo l'intervento del portavoce della lista presentata porrà in essere la votazione.

La lista è composta dall'insieme degli iscritti ed iscritte candidati. Questa dovrà annoverare il Nome e Cognome di tutti i candidati, la carica alla quale essi si propongono ed il nome del rappresentante/i di lista che vorranno intervenire. Questa, sottoscritta dal rappresentante di lista e correlata dal suo numero di cellulare viene depositata entro e non oltre le 72 ore che precedono l'Assemblea degli iscritti tramite e-mail all'indirizzo segreteria nazionale.lrm@pec.it

Le singole candidature vanno presentate, correlate da nome e cognome, sede di servizio, numero di cellulare, anni di servizio, incarico e carica alla quale si ambisce entro e non oltre le 72 ore che precedono l'Assemblea degli iscritti tramite e-mail all'indirizzo segreteria nazionale.lrm@pec.it

L'Assemblea degli iscritti viene convocata dalla Segreteria Nazionale d'Intesa con il Comitato Esecutivo Nazionale dandone notizia agli iscritti tramite affissione presso la sede legale almeno 30 giorni prima. Inoltre, tramite la relativa piattaforma telematica di messaggistica WhatsApp, o altri metodi compatibili con il progresso tecnologico, con almeno 5 giorni di anticipo se organizzata on-line e 30 giorni di anticipo se organizzata in presenza.

La convocazione della stessa dovrà riportare il giorno e il luogo ove si svolgerà ovvero se svolta in modalità virtuale, l'ordine del giorno e la comunicazione agli iscritti della possibilità di avanzare le proprie candidature nei tempi e nei modi del presente articolo.

I punti all'ordine del giorno che prevedano l'approvazione dell'Assemblea degli iscritti vengono posti sempre in votazione con modalità palese. Non è ammesso il voto segreto. L'iscritto chiamato al voto ha la possibilità di esprimersi con alzata di mano favorevole, astenuto o contrario. In caso di Assemblea on-line l'equivalente dell'alzata di mano per esprimere il proprio voto sarà comunicata prima dell'avvio delle procedure elettive.

In riferimento alle eventuali procedure elettorali per la designazione/sostituzione delle singole cariche Dirigenziali/Direttive di cui agli artt. 12, 13 20, 21, 22 del presente Statuto, il Comitato interessato ne dà comunicazione agli iscritti della relativa area territoriale o di competenza indicando, almeno 5 giorni prima e per il tramite del canale telematico ad essi dedicato, il giorno e l'ora delle elezioni.

Dovrà inoltre essere specificato che le relative candidature di cui sopra vanno presentate, correlate da nome e cognome, sede di servizio, numero di cellulare, anni di servizio, incarico e carica alla quale si ambisce, entro e non oltre le 72 ore che precedono il giorno delle elezioni, tramite e-mail all'indirizzo segreteria nazionale.lrm@pec.it

TITOLO VI NOMENCLATURA - SIMBOLO – SOCI

Articolo 29 - Simbolo (logo).

Il logo rappresenta un cerchio con il contorno di colore arancione, all'interno del cerchio c'è raffigurata l'araba fenice stilizzata di colore azzurro mare, in alto al cerchio insiste l'acronimo "L.R.M." sorretto dal tricolore, in basso del cerchio insiste la scritta "Libera Rappresentanza dei Militari", lateralmente al cerchio, sul lato sinistro la scritta "associazione sindacale".

Viene di seguito rappresentato:



Il logo e la nomenclatura sono patrimonio dell'Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari. Il Consiglio Esecutivo Nazionale vigila sull'utilizzo degli stessi e su eventuali utilizzi impropri.

Articolo 30 - I Soci.

L'ammissione dei soci avviene nei modi e nei termini delineati dalla norme discendenti e collegate alla Legge 46/2022 e successive modifiche.

Articolo 31 Clausola di salvaguardia e gerarchia delle fonti;

Per tutti gli aspetti non regolamentati dal presente Statuto vige quanto previsto, dalle norme Comunitarie, dalla Costituzione Italiana dalla Legge 46/2022 ivi compresi decreti discendenti ed attuativi, dal Codice dell'Ordinamento Militare, dal Codice Civile, dal Regolamento Militare e dalle circolari applicative in materia di associazionismo militare.